

PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO PRESSO L'ENTE
ALLEGATO D

TITOLO 1
Selezioni interne

CAPO 1
Selezioni per progressioni riservate e verticali

Art. 1
OGGETTO DISCIPLINATORIO

Il presente stralcio regolamentare sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina i processi reclutativi da avviare successivamente alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro inerente al nuovo ordinamento professionale con la procedura della selezione interna. In particolare disciplina:

- I requisiti di accesso e le modalità inerenti alle selezioni interne riservate al personale dipendente, ex art. 4, comma 2, dell'ordinamento professionale, per le posizioni funzionali la cui professionalità è acquisibile esclusivamente all'interno dell'Ente.
- I requisiti di accesso e le modalità di selezione verticale per il passaggio del personale a profili professionali inquadrati nella categoria immediatamente superiore rispetto a quella di iscrizione. Tale selezione verrà effettuata per la copertura delle posizioni funzionali non destinate dall'Ente, con appositi atti, all'accesso dall'esterno.

Le determinazioni relative all'avvio e all'espletamento delle procedure di reclutamento sono adottate dal Segretario Comunale nel rispetto delle prescrizioni contenute nel programma triennale dei fabbisogni di personale approvato ai sensi dell'art. 39 della legge 449/1997 e dell'art. 6 del D. Lgs. 165/2001.

Il programma triennale dei fabbisogni di personale e i relativi piani operativi annuali costituiscono atto di autorizzazione all'espletamento delle diverse forme di reclutamento, nel limite dei rispettivi finanziamenti.

Art. 2
PROCEDURE SELETTIVE INTERNE

Progressione verticale

I posti vacanti nella dotazione organica dei profili delle categorie B, C e D del nuovo sistema di classificazione del personale, che non siano destinati all'accesso esterno in base al programma triennale dei fabbisogni, possono essere coperti mediante procedure selettive



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

interne finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore, soggetto a concertazione.

Selezioni interne


Sono destinati alle selezioni interne, i posti vacanti nei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente all'interno dell'Ente, da operarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. del 31.03.1999 in materia di nuovo ordinamento professionale.

Art. 3 REQUISITI SPECIALI PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE SELETTIVE

1. Fermi restando i requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego del vigente ordinamento dell'ente, sono individuati, ai sensi delle successive disposizioni, i requisiti speciali da prescriversi per l'accesso alle procedure selettive di cui all'art. 1.
 2. I requisiti speciali di accesso alle singole procedure selettive, come disciplinati ai sensi del presente stralcio regolamentare, devono essere posseduti, sotto pena di esclusione dal processo selettivo stesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel relativo avviso di selezione, per la produzione della domanda di ammissione.
 3. Possono partecipare alle progressioni verticali ed alle selezioni interne per il passaggio alla categoria superiore i dipendenti in servizio, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - che risultino classificati nella categoria professionale immediatamente inferiore a quella correlata al profilo e al posto oggetto della selezione, a prescindere dalla posizione economica conseguita in base alla progressione orizzontale;
- e che inoltre:
- risultino in possesso del titolo di studio, delle abilitazioni e degli altri requisiti professionali ordinariamente richiesti per l'accesso dall'esterno, secondo le indicazioni dell'avviso di selezione, ed abbiano almeno maturato un anno di servizio nell'Ente;

oppure

- risultino in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno e di un'anzianità di servizio di 2 (due) anni nella categoria inferiore nell'ambito di attività assimilabili professionalmente ai contenuti mansionistici dei posti da conferire; detta anzianità è elevata a 3 (tre) anni in caso di non omogeneità.
Per l'accesso alla categoria D le anzianità sopra citate sono elevate rispettivamente a 3 e a 4 anni; l'assimilazione professionale dei profili



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

collocati nelle diverse categorie viene definita, contestualmente all'avviso di selezione con determinazione del Segretario Comunale;

oppure

- risultino in possesso del titolo di studio ulteriormente inferiore rispetto a quello di cui al punto precedente e di un'anzianità di servizio nella categoria inferiore di 4 (quattro) anni nell'ambito di attività assimilabili professionalmente ai contenuti mansionistici dei posti da coprire e di 5 anni in caso di non omogeneità tra attività. Per l'accesso alla categoria D le anzianità sopraccitate sono elevate del 25%. Per titolo di studio ulteriormente inferiore al Diploma di Maturità si intendono sia Diploma o Licenze triennali, che la Licenza di scuola media inferiore.
- 4. Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio a profili professionali con trattamento tabellare in posizione B1 e D1, a prescindere dalla effettiva posizione economica ricoperta in base alla progressione orizzontale, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accesso di cui all'art. 3, con esclusione dell'incremento dell'anzianità.

- I titoli di studio, le specializzazioni e l'eventuale iscrizione ad albi professionali, ordinariamente richiesti per l'accesso dall'esterno, sono inderogabilmente prescritti anche per la partecipazione a selezioni interne quando gli stessi requisiti sono richiesti in base all'ordinamento vigente per il legittimo esercizio delle funzioni correlate al profilo oggetto della selezione.

Art. 4

AVVISO DI SELEZIONE


L'avviso di selezione viene adottato con determinazione del Segretario Comunale sentiti preventivamente i Responsabili di settore interessati dagli specifici processi selettivi. L'avviso di selezione deve indicare: requisiti d'accesso, prove, modalità e tempi di espletamento delle stesse, documentazione da produrre ai fini della valutazione degli elementi di cui al successivo art. 5, i criteri generali di valutazione dei titoli e delle prove.

Art. 5

CONTENUTI DELLE SELEZIONI INTERNE

L'avviso di selezione stabilisce, di volta in volta, quali elementi di valutazione applicare, tra quelli di seguito elencati:

- a) Valutazioni dei curricula (nell'avviso di selezione saranno indicati i criteri di valutazione degli stessi) (max 3 punti);



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

- b) Valutazione dei titoli di servizio, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni, dei titoli scientifici (max 21 punti);
- c) Valutazioni delle prestazioni e dei risultati, secondo il vigente sistema permanente di valutazione di cui all'art. 6 del C.C.N.L. sulla classificazione limitatamente alla sezione "Comportamenti organizzativi" (max 20 punti);
- d) Valutazione dei periodi di esercizio di mansioni superiori formalmente affidate (max 3 punti);
- e) Partecipazione a percorsi formativi di aggiornamento e/o di specializzazione (max 3 punti) garantendo la parità di trattamento dei concorrenti;
- f) Risultati delle prove d'esame (max 60 punti);

I criteri di valutazione sono opportunamente ponderati e graduati in relazione alla progressiva complessità professionale delle categorie di accesso.

L'avviso di selezione stabilisce, altresì, di volta in volta, i criteri per la valutazione dei titoli e la documentazione richiesta.

Nel curriculum presentato dai candidati sono indicate le attività di lavoro, professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di qualificazione acquisito, l'esperienza maturata e i risultati conseguiti in aree di attività, di natura pubblica e/o privata, attinenti alle caratteristiche del posto messo a selezione.

Art. 6 PROVA DI ESAME

Prova pratica

Nelle progressioni verticali e nelle selezioni interne le prove di esame per l'accesso ai profili della categoria immediatamente superiore sono le seguenti:

Categoria B: prova pratica e/o colloquio, volti ad accertare buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreta.

Categoria C: prova teorico-pratica o psico-attitudinale e colloquio, tendente ad accertare il possesso di approfondite conoscenze anche monospecialistiche.

Categoria D: prova teorico-pratica o psico-attitudinale e colloquio tendente ad accertare elevate conoscenze pluri-specialistiche, buon grado di esperienza, capacità gestionale-direttiva e di relazione interna ed esterna.

Art. 7 VALUTAZIONE DEI TITOLI

Nelle selezioni interne e progressioni verticali per titoli e prove teorico – pratiche e orali, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo lo svolgimento delle prove e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati o comunque prima che si pervenga alla identificazione degli autori dei medesimi.



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI CORIO

C.A.P. 10070
C.F. 83002510010

TEL. +39 011 9282888 / 9282105
FAX +39 011 928557

Art. 8
COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è presieduta dal Segretario Comunale e composta da altri due membri esperti designati dal medesimo, interni od esterni.

Per le categorie B e C uno dei membri sarà il Responsabile del Servizio.

Il Segretario Comunale provvede alla costituzione della Commissione.

Art. 9
NORME SPECIFICATIVE

1. Ai fini del presente stralcio regolamentare per l'assolvimento dell'obbligo scolastico deve intendersi, indifferentemente, il conseguimento della licenza di scuola media inferiore, il conseguimento della licenza di scuola elementare avvenuto entro il 31.12.1962, l'osservanza delle norme sull'obbligo scolastico per almeno otto anni e fino al compimento del 15° anno d'età, la frequenza della scuola elementare entro l'anno 1962 dal 6° al 14° anno d'età.
2. Ai predetti fini, inoltre, per licenza di scuola dell'obbligo deve indifferentemente intendersi il conseguimento della licenza di scuola media inferiore, ovvero il conseguimento della licenza di scuola elementare entro l'anno 1962 (anno scolastico 1961 - 1962).